FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Roberto Caponigro, Prof. Piero Sandulli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4, COMMA 1, C.G.S.,

INFLITTE SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN – Sez. Disc. del 17.2.2015)

2. RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. RANIERI GIUSEPPE, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART.4 COMMA 1 C.G.S..

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA C), PUNTO 1); LETTERA D), PUNTI 4) E 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 AI FINI DELL'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2014/2015 (NOTA N. 2846/41 PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2):

- 1) accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale infliggendo alla società Reggina Calcio ulteriori 2 punti di penalizzazione nonché l'inibizione per ulteriori 3 mesi al sig. Ranieri Giuseppe.
- 2) respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Umberto Maiello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 3) RICORSO DEL SIG. LUCA ANTONIO PERDOMI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)
- La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Luca Antonio Perdomi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 4) RICORSO DEL SIG. RENZO ULIVIERI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)
- La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Renzo Ulivieri e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 5) RICORSO DEL SIG. DAMIANO TOMMASI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)
- La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damiano Tommasi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- 6) RICORSO DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 82/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)
- La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Umberto Calcagno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 7) RICORSO DEL SIG. DAMIANO TOMMASI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 83/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)
- La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Damiano Tommasi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE F.I.G.C. N DI CUI AL COM. UFF.. 83/A DEL 20.11.2014 (Delibera del Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 32/TFN del 17.2.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Umberto Calcagno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

ORDINANZA

- 9) RICORSO DEL PARMA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. TOMMASO GHIRARDI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. A), PARAGRAFI VI E VII, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S.;
- INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PIETRO LEONARDI PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. A), PARAGRAFI VI E VII N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10 COMMA 3 C.G.S.;

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2750 /43PF14-15/SP/BLP DEL 30.10.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 09.12.2014)

La C.F.A. preso atto dell'istanza pervenuta in data odierna, dispone l'interruzione del procedimento per l'intervenuto fallimento assegnando alla Curatela il termine di mesi 3 per l'eventuale riassunzione del medesimo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 27 marzo 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio